




EUROPEAN CITIZEN BAND FEDERATION (ECBF)
FEDERATION EUROPEENNE DE LA CITIZEN BAND (FECB)
EUROPEISCOEN FEDERATION DES CITIZEN BAND (EFCB)
FEDERAZIONE EUROPEA DELLA CITIZEN BAND (FECB)



www.europeanbdfederation.eu

Headquarter: via Lanzone 7, Milano 20123, ph +39-02-8900909 fax +39-02-8057446 mob +39-335-6276299 ecbf@hotmail.it

The President

Al Ministro dello Sviluppo Economico
on. Flavio Zanonato
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Vittorio Veneto 33
00187 Roma

Al Commissario europeo per il mercato interno e i servizi
on. Michel Barnier
Sede della Commissione Europea
Brussell

Milano, 7 Novembre 2013

Oggetto: Le aziende che hanno un videoregistratore devono pagare il Canone Speciale RAI TV.
Generalizzata pretesa della RAI del pagamento del Canone Speciale RAI TV da parte di imprese italiane, in contrasto con la Direttiva Comunitaria 1999/5/CE, nonché le susseguenti Direttive, e dell'art. 105 punto 2, comma b, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, di recepimento delle stesse e denominato "Codice delle comunicazione elettroniche".

Eccellenza,

con la presente la scrivente organizzazione Le segnala la generalizzata pretesa della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA del pagamento da parte di aziende italiane del Canone Speciale RAI TV in violazione dell'art. 105 punto 2, comma b, del "Codice delle comunicazione elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259) e perfino dell' interpretazione, pur omissiva, data dalla nota interpretativa del Capo Dipartimento Comunicazioni del Suo Ministero, dottor Roberto Sambuco, con prot. 12991 del 22 febbraio 2012.

Questa segnalazione viene inviata anche al Commissario Europeo per il Mercato Interno ed i Servizi per quanto eventualmente di Sua competenza.

Il fatto

La RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA ha spedito ad Ottobre del corrente anno, con "postamassiva", alle aziende italiane una lettera con la quale la RAI pretendeva dalle aziende, minacciando altrimenti sanzioni, il pagamento del Canone Speciale RAI TV, qualora detenessero apparati riceventi per i quali l'allegato 1 della la Direttiva Comunitaria 1995/5/CE e le Direttive susseguenti ed espressamente l'art. 105 punto 2, comma b, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, di recepimento, denominato "Codice delle comunicazione elettroniche", prevedono il "libero uso".

Si riporta integralmente una lettera tipo, inviata dalla RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA, fra quelle pervenute a questa organizzazione, avendone oscurati i dati sensibili per motivi di privacy ed avendo evidenziato in arancione la parte che si ritiene violi la normativa comunitaria e la legge italiana.



Casella Postale 10
10121 TORINO TO

RAI-Radiotelevisione italiana Spa
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
www.rai.it
Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P.IVA n. 06382641006

INFORMAZIONI TELEFONICHE A PAGAMENTO - Tel. 199.123.000
€ 0,1437/min. L.ve 8-18.30 su 8.13 - € 0,0562/min. oltre fasce orarie, IVA compresa.
Da rete mobile: costi inf. a € 0,484/min. con scatto alla risposta inf. a € 0,1562
- per dettaglio costi rivolgersi al proprio operatore telefonico.
SERVIZIO AUTOMATIZZATO DI INFORMAZIONE TELEFONICA 24 ORE
A RICHIESTA ASSISTENZA CON OPERATORE 9.00 - 13.00 LUNEDÌ - VENERDÌ

Protocollo:

Citare nella risposta

Torino, Ottobre 2013

Oggetto: Canone Speciale alla televisione

La informiamo che le vigenti disposizioni normative ⁽¹⁾ impongono l'obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dell'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti.

A titolo esemplificativo, rientrano tra tali apparecchi, gli apparecchi radiofonici, gli apparecchi televisivi, i decoder per televisione digitale terrestre o satellitare, i videoregistratori.

Nel caso in cui non avesse ancora provveduto al pagamento del canone, pur detenendo tali apparecchiature presso i Suoi locali, La invitiamo ad effettuare il relativo versamento per evitare così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Pertanto per agevolarla nel pagamento, alleghiamo un bollettino di c/c postale 2105 già compilato, il cui importo è deducibile dal reddito di impresa.

Ricordiamo altresì che le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ⁽²⁾.

Nel caso di inesattezze nella presente o di avvenuta sottoscrizione del canone, oppure fosse in possesso di solo apparecchio radiofonico, nonché per qualsiasi ulteriore informazione utile alla definizione della pratica, La preghiamo di utilizzare la cartolina questionario preaffrancata, allegata alla presente.

La informiamo, inoltre, che agli Organi di Controllo è demandato il compito di verificare sul territorio il regolare pagamento del canone.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni, cogliamo l'occasione per inviarle i nostri migliori saluti.

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Rai Canone
Il Direttore

¹) Art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.Lt. 458/1944, art. 16 L. 488/1999

²) Nel sito www.abbonamenti.rai.it è presente l'elenco delle tipologie di apparecchi atti o adattabili come riportato - a titolo esemplificativo - nella nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (prot. 12991 del 22.2.2012).

SEDE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
CSO SEMPIONE, 27 - 20145 MILANO

PER INFORMAZIONI:
www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx
TELEVIDEO alle pagine 385-386

Si segnala

che questa generalizzata pretesa, da parte della RAI, del pagamento del Canone Speciale RAI TV, è in contrasto con l'allegato 1 della Direttiva Comunitaria 1999/5/CE e le Direttive susseguenti, nonché dell'art. 105 punto 2, comma b, del D. Leg. di recepimento n. 259 del 1 agosto 2003, denominato "Codice delle comunicazioni elettroniche", che prevedono il libero uso degli apparati radioelettrici solo riceventi, se non destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione

Infatti la RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - come si legge nella lettera - sta pretendendo il pagamento del Canone Speciale RAI TV dalle aziende in caso di loro detenzione di apparati "atti od adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive".

Le Direttive ed in particolare espressamente il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che ha recepito dette Direttive e che viene "dimenticato" dalla RAI e dalla nota interpretativa del Capo Dipartimento Comunicazioni del Suo Ministero, dottor Roberto Sambuco, con prot. 12991 del 22 febbraio 2012, testualmente recita:

"Art. 105 (Libero uso) ... 2. Sono altresì di libero uso:.. b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione."

Ne consegue che le pretese della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA sono infondate per svariati motivi, oltre che essere in contrasto con la normativa europea ed italiana.

Infatti, a mero titolo esemplificativo:

a- Visto che, secondo la legge italiana e le Direttive europee, gli apparecchi riceventi non destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione sono di libero uso, **la RAI** per avere un qualsivoglia titolo per richiedere il canone, ovvero per ritenere un qualsivoglia apparato "adattabile", **dovrebbe precisare che il sintonizzatore, di cui un qualsivoglia apparato è eventualmente munito, non deve essere in grado di sintonizzare nient'altro che il servizio di radiodiffusione.**

In caso contrario potrebbe essere eventualmente - e non è detto - "adattabile", ma sarebbe comunque di libero uso.

b - Vista anche la definizione di apparato radioelettrico dell'art. 2, punto c, della Direttiva 1999/5/CE, il fatto che un qualsivoglia apparato sia munito di un sintonizzatore, non comporta che le norme europee consentano di ritenerlo un apparato radioelettrico, in quanto questa condizione, pur "essenziale", non mette da sola certo "il prodotto" "in grado di comunicare .. mediante la ricezione di onde radio", mancando altre parti essenziali. Un qualsivoglia apparato pur munito di sintonizzatore - secondo la normativa comunitaria - non è un apparato radioelettrico se non è "in grado di comunicare .. mediante la ricezione di onde radio". **La RAI per avere un qualsivoglia titolo per richiedere il canone, per ritenere un qualsivoglia apparato "adattabile", dovrebbe precisare che il sintonizzatore, di cui un qualsivoglia apparato è eventualmente munito, non solo non deve essere in grado di sintonizzare nient'altro che il servizio di radiodiffusione, ma deve anche essere predisposto al collegamento ad una serie di altre parti essenziali (per esempio: almeno un aereo, un raddrizzatore, un amplificatore, un riproduttore) per poter divenire un apparato radioelettrico ricevente, secondo la normativa europea ed italiana ovvero essere adattabile per divenire un "prodotto" "in grado di comunicare .. mediante la ricezione di onde radio".**

c- Più in generale, visto che la norma precisa che " *non sono compresi*" nel libero uso " *gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione* ", è da escludere che un videoregistratore, pur dotato di sintonizzatore, un computer, pur dotato di chiavetta usb come sintonizzatore od un qualsivoglia altro apparecchio in situazioni similari, possa essere ritenuto un apparecchio

destinato esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione", in quanto tali apparati sono stati costruiti per finalità certamente anche diverse e quindi **non sono certamente "destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione" e quindi sono di libero uso.**

La "chicca" si ritrova nelle "omissioni":

1 - Richiesto il Canone RAI TV per il possesso di un videoregistratore.

"A titolo esemplificativo" si legge nella lettera nella parte evidenziata in arancione,, la pretesa della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA si spinge a precisare che "i videoregistratori" (sic!) rientrano negli apparati la cui detenzione obbliga un'azienda al pagamento del Canone Speciale RAI TV.

Si è "omesso" di precisare "se muniti di sintonizzatore", ponendosi perfino in contraddizione con l'interpretazione, pur essa omissiva, della nota interpretativa del Capo Dipartimento Comunicazioni del Suo Ministero, dottor Roberto Sambuco, con prot. 12991 del 22 febbraio 2012, per la quale solo i "Videoregistratori dotati di sintonizzatori TV", e non certo i videoregistratori in quanto tali sono ritenuti apparati adattabili.


2 - La nota interpretativa del Capo Dipartimento Comunicazioni del Suo Ministero, dottor Roberto Sambuco, con prot. 12991 del 22 febbraio 2012, alla quale fa riferimento la lettera RAI, "omette" di ricordare:

a- che la Direttiva Comunitaria 1999/5/CE e le Direttive susseguenti e l'art. 105 punto 2, comma b del D. Leg. 1 agosto 2003, n. 259 di recepimento, regolano la materia in Italia ed in Europa, e non consentono quindi per esempio di ritenere non di "libero uso" un apparato radioelettrico ricevente a meno che non sia destinato "esclusivamente" alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

b- che l'art. 2, punto c, della Direttiva 1999/5/CE definisce un'apparecchiatura radio: "è il prodotto, od una sua componente essenziale, in grado di comunicare mediante ... la ricezione di onde radio".

Un sintonizzatore è una sua componente essenziale, ma non "in grado di comunicare mediante la ricezione di onde radio"

PregandoLa di voler verificare la legittimità delle pretese della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA e di prendere le eventuali dovute iniziative perchè queste abbiano, se indebite, a cessare, Le porgo i più distinti saluti.


Dott. Ing. Enrico Campagnoli

Presidente della European CB Federation